



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MALPEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2024

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e ulteriori interventi per favorire l'accesso effettivo e consapevole all'adozione, la conoscenza delle proprie origini e la promozione della cultura dell'adozione

ONOREVOLI SENATORI. - A più di quarant'anni dalla entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 - e nonostante le importanti modifiche susseguitesesi negli anni sia a livello legislativo che sul piano dell'interpretazione - la concreta applicazione della legge medesima in materia di adozioni continua a presentare profili di significativa criticità, specie per quanto riguarda la non uniformità delle prassi seguite dai diversi tribunali per i minorenni.

Tale difformità di prassi, unita alla diversa solidità ed efficienza dei servizi sociali e dei servizi per l'adozione nelle diverse regioni, non si traduce soltanto in un pregiudizio all'effettiva possibilità di accedere all'adozione per coloro che lo desiderino, ma incide negativamente anche sulle possibilità di successo dell'adozione medesima.

Il presente disegno di legge intende superare tali criticità mediante un intervento integrato che unisce - a puntuali modifiche della citata legge n. 184 del 1983 - misure di carattere educativo e culturale, dirette tanto a rafforzare la formazione di assistenti sociali, educatori ed insegnanti sia a promuovere la cultura dell'adozione nelle scuole e nello spazio pubblico.

Per quanto riguarda le modifiche alla legge n. 184 del 1983, il disegno di legge interviene in tre ambiti e cioè: *a*) la disciplina del procedimento, con specifico riguardo alla fase della domanda e al rafforzamento della garanzia dell'informazione dei richiedenti in merito all'esito della richiesta; *b*) il rafforzamento della rete dei servizi sociali destinati a supportare i richiedenti e la persona adottata prima, durante e dopo il procedimento adottivo; *c*) la disciplina delle condizioni alle quali l'adottato può accedere

alla conoscenza delle proprie origini, in attuazione di quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 18 novembre 2013.

Per quel che riguarda le misure di carattere educativo e culturale, il disegno di legge interviene parimenti in tre ambiti. Anzitutto, si prevede l'inserimento dello studio dell'adozione e dell'affido nei corsi di studio per assistenti sociali, educatori e insegnanti, al fine di assicurare che nell'ambito dei medesimi siano impartiti insegnamenti a carattere teorico e teorico-pratico relativi alle condizioni, al procedimento, alle tutele e alle implicazioni socio-psicologiche dell'adozione e dell'affidamento di minorenni. In secondo luogo, si prevedono specifiche iniziative volte a promuovere una migliore cultura dell'adozione nelle scuole e il diritto allo studio degli alunni adottati. Infine, con l'obiettivo di promuovere nello spazio pubblico una più consapevole cultura dell'adozione, si disciplinano campagne di sensibilizzazione sull'uso del linguaggio in relazione alle esperienze di adozione.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 intervengono sulla legge n. 184 del 1983 ma anche - con specifico riguardo al parto in anonimato - sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, l'articolo 1 modifica gli articoli 22, 28 e 39-*bis* della legge n. 184 del 1983.

La modifica all'articolo 22 - di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1)

del disegno di legge – ha l’obiettivo, anzitutto, di rendere uniforme la documentazione sanitaria che i richiedenti l’adozione devono allegare alla domanda, prevedendo che la stessa debba essere indicata in un decreto del Ministro della giustizia, valevole per l’intero territorio nazionale.

Inoltre, l’articolo 22 viene modificato al fine di rendere la domanda di adozione più efficace e rispondente alla concreta esperienza del percorso adottivo. In particolare, contrariamente a quel che accade attualmente, si prevede che le dichiarazioni relative alla disponibilità all’adozione, con riferimento alle caratteristiche del minore, siano rese solo al termine delle indagini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 22 (si tratta, in particolare, delle indagini che il tribunale per i minorenni affida ai servizi socio-assistenziali). Con tale innovazione si persegue l’obiettivo di assicurare adozioni pienamente consapevoli e meno suscettibili di insuccesso o frustrazione, facendo in modo che la domanda di adozione – con specifico riferimento all’indicazione delle caratteristiche del minore che si intende adottare – venga completata solo dopo che i richiedenti abbiano avuto compiuta consapevolezza delle concrete caratteristiche del processo adottivo. Infine, si prevede che tutte le coppie sottoposte a colloquio comparativo vengano tempestivamente informate dell’esito del colloquio medesimo (sia, dunque, in caso di esito negativo che in caso di esito positivo).

L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) del disegno di legge modifica l’articolo 28 della legge n. 184 del 1983 con specifico riguardo alla condizione dell’adottato adulto che intenda accedere alla conoscenza delle proprie origini. Si tratta, come accennato, di un intervento che si pone in diretta attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, alla quale ancora non è stato dato l’opportuno seguito in sede legislativa (affidando l’effettività del suo disposto, piuttosto, a prassi non sempre uniformi). Con tale decisione la Corte costituzionale aveva fissato il ragionevole bilanciamento tra il diritto della donna a partorire in anonimato – e la « perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge » (Cons. dir., par. 4) – e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, il quale « costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona » e « uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale » (ivi). Il punto di equilibrio era stato individuato, in particolare, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della irreversibilità non superabile dell’anonimato, ma le concrete modalità di attuazione – soprattutto al fine di garantire la massima riservatezza – erano state rimesse all’apprezzamento del legislatore. In continuità con tale sentenza, allora, il presente disegno di legge modifica anzitutto il comma 7 dell’articolo 28, prevedendo che la persona non riconosciuta alla nascita possa, raggiunta l’età di venticinque anni, presentare istanza al tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l’identità della donna che lo ha partorito in anonimato e che – qualora risulti che la donna abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l’accoglimento dell’istanza – il tribunale organizzi il primo incontro tra l’istante e la donna che lo ha partorito, avvalendosi di un giudice delegato e, quando possibile, del personale dei servizi sociali. Viene ribadito, in tale contesto, il massimo dovere di riservatezza e si esclude in ogni caso l’accesso alle informazioni nel caso in cui la madre versi in stato di incapacità, anche non di-

chiarata, ovvero sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita. Allo stesso tempo, viene modificato il comma 6 dello stesso articolo 28, prevedendo che il tribunale per i minorenni metta a disposizione dell'adottato adulto richiedente appositi percorsi di supporto psicologico, articolati in uno o più colloqui con un professionista qualificato, al fine di aiutarlo a elaborare e affrontare il turbamento emotivo derivante dalla scoperta di elementi sconosciuti e potenzialmente traumatici della propria vita passata.

Ad integrare le modifiche apportate all'articolo 28 intervengono gli articoli 2 e 3 del disegno di legge che, rispettivamente, modificano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 196. Da un lato, l'articolo 2 modifica l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 al fine di assicurare che - al momento di partorire in anonimato - la madre venga informata della facoltà di revocare in ogni tempo la propria decisione, dandone espressa comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede inoltre l'organizzazione e lo svolgimento di campagne informative rivolte alle donne che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto, per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione.

D'altra parte, con norma di chiusura, l'articolo 3 modifica l'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2001 al fine di prevedere che - nei casi in cui la madre dichiara di non voler essere nominata - l'attestazione di avvenuta nascita è corredata da un fascicolo, privo dei dati per-

sonali che rendono identificabile la madre, all'interno del quale vengono riportati tutti i dati anamnestici riguardanti la familiarità delle patologie e lo stato di salute della madre e del nato. Si prevede altresì che, al momento dell'eventuale affidamento o adozione del bambino, il fascicolo sia consegnato agli affidatari o ai genitori adottivi.

Il combinato operare dell'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera *b*) e degli articoli 2 e 3 del disegno di legge compone in equilibrio, pertanto, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della donna non solo a partorire in anonimato, ma a mantenere la più assoluta riservatezza sulla propria scelta: è quindi alla donna, e alla donna soltanto, che viene riconosciuta la possibilità di revocare - in piena autonomia - la propria decisione. Allo stesso tempo, si rafforzano le garanzie di informazione e sensibilizzazione che favoriscono il pieno controllo sulla propria scelta e sulla possibilità di una sua revoca.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge interviene infine sull'articolo 39-*bis* della legge n. 184 del 1983 con la specifica finalità di rafforzare le reti di servizi per l'adozione, in particolare prevedendo che nell'organizzazione delle predette reti si garantisca la presenza continuativa di personale - privilegiando forme contrattuali stabili - e venga altresì assicurato adeguato sostegno alle famiglie nel periodo successivo all'adozione, con particolare riferimento alla presa in carico di situazioni di difficoltà derivanti dall'emergere di disturbi psicologici o neurologici, anche attraverso la realizzazione di centri diurni e comunità alloggio, nonché mediante un più efficace coordinamento con le strutture del sistema sanitario e il potenziamento delle unità operative di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza.

Gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge contengono invece misure di carattere educativo e culturale.

In particolare, l'articolo 4 dispone che l'offerta formativa dei corsi di laurea in psicologia (L-24, LM-51), servizio sociale (L-39, LM-87), scienze dell'educazione e della formazione (L-19), scienze di formazione primaria (LM-85 *bis*), nonché di tutti i percorsi di studio propedeutici alla formazione di operatori sociali e socio-sanitari venga integrata - con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - al fine di assicurare che, nell'ambito dei medesimi, siano impartiti insegnamenti a carattere teorico e teorico-pratico relativi alle condizioni, al procedimento, alle tutele e alle implicazioni socio-psicologiche dell'adozione e dell'affidamento di minorenni.

L'articolo 5 autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a concedere il patrocinio a iniziative che, mediante l'organizzazione di concorsi nelle scuole, perseguano l'obiettivo di diffondere una migliore cultura dell'adozione nella società, promuovendo la conoscenza di tale istituto attraverso la scuola, coinvolgendo la comunità scolastica, le famiglie e i loro contesti di vita. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che - in sede di applicazione delle Linee di in-

dirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, di cui alla nota ministeriale n. 1589 dell'11 aprile 2023 - il Ministero dell'istruzione e del merito assicuri in via prioritaria la nomina dell'insegnante referente d'istituto.

L'articolo 6 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità promuovano, con cadenza annuale, campagne di informazione e sensibilizzazione della collettività in relazione alle esperienze di adozione, con particolare riferimento alla conoscenza della disciplina dell'adozione e del ruolo dei diversi attori coinvolti, nonché specifiche azioni dirette agli operatori della comunicazione, rivolte alla diffusione di un linguaggio rispettoso delle esperienze adottive, anche per quanto riguarda l'uso di una terminologia corretta, non discriminatoria e scevra da pregiudizi in relazione alle figure genitoriali e alle persone adottate. Si prevede, infine, che l'elaborazione di tali campagne avvenga previa consultazione delle associazioni e dei soggetti interessati e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alle azioni dirette agli operatori della comunicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, la domanda è corredata dalla documentazione sanitaria dei richiedenti indicata con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. Le dichiarazioni relative alla disponibilità all'adozione relative alle caratteristiche del minore di cui all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), sono rese dai richiedenti al termine delle indagini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, a seguito di colloquio comparativo con il giudice delegato. Tutte le coppie sottoposte a colloquio comparativo sono informate dell'esito del colloquio entro dieci giorni dalla data di svolgimento del medesimo ».

b) all'articolo 28:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale per i mino-

renni mette a disposizione del richiedente appositi percorsi di supporto psicologico, articolati in uno o più colloqui con un professionista qualificato, al fine di aiutarlo a elaborare e affrontare il turbamento emotivo derivante dalla scoperta di elementi sconosciuti e potenzialmente traumatici della propria vita passata »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito, avvalendosi di un giudice delegato e, quando possibile, del personale dei servizi sociali. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare con riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, ovvero sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita »;

c) all'articolo 39-*bis*, comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assicurando la stabile presenza degli operatori ed evitando quanto più possibile il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato »;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) assicurano che la rete di servizi di cui alla lettera a) garantisca adeguato so-

stegno alle famiglie nel periodo successivo all'adozione, con particolare riferimento alla presa in carico di situazioni di difficoltà derivanti dall'emergere di disturbi psicologici o neurologici, anche attraverso la realizzazione di centri diurni e comunità alloggio nonché mediante un efficace coordinamento con le strutture del Sistema sanitario nazionale e il potenziamento delle unità operative di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

1. All'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare in ogni tempo la propria decisione, dandone espressa comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla madre medesima ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative rivolte alle donne che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto, per dare piena conoscibilità della facoltà di revoca di tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nei casi in cui la madre dichiara di non voler essere nominata, l'attestazione di avvenuta nascita è corredata da un fascicolo, privo dei dati personali che rendono identificabile la madre, all'interno del quale vengono riportati tutti i dati anamnestici riguardanti la familiarità delle patologie e lo stato di salute della madre e del nato. Al momento dell'eventuale affidamento o adozione del bambino, il fascicolo è consegnato agli affidatari o ai genitori adottivi »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

Art. 4.

(Inserimento dello studio dell'adozione e dell'affido nei corsi di studio per assistenti sociali, educatori ed insegnanti)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità dell'integrazione dell'offerta formativa dei corsi di laurea in psicologia (L-24, LM-51), servizio sociale (L-39, LM-87), scienze dell'educazione e della for-

mazione (L-19), scienze di formazione primaria (LM-85 *bis*), nonché di tutti i percorsi di studio propedeutici alla formazione di operatori sociali e socio-sanitari, al fine di assicurare che nell'ambito dei medesimi siano impartiti insegnamenti a carattere teorico e teorico-pratico relativi alle condizioni, al procedimento, alle tutele e alle implicazioni socio-psicologiche dell'adozione e dell'affidamento di minorenni.

Art. 5.

(Iniziative volte a promuovere una migliore cultura dell'adozione nelle scuole e il diritto allo studio degli alunni adottati)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito concede il patrocinio a iniziative che, mediante l'organizzazione di concorsi nelle scuole, perseguano l'obiettivo di diffondere la cultura dell'adozione nella società, promuovendone la conoscenza attraverso la scuola, coinvolgendo la comunità scolastica, le famiglie e i loro contesti di vita.

2. In sede di applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, di cui alla nota ministeriale n. 1589 dell'11 aprile 2023, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura in via prioritaria la nomina dell'insegnante referente d'istituto.

Art. 6.

(Campagne di sensibilizzazione sull'uso del linguaggio in relazione alle esperienze di adozione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità promuovono, con cadenza annuale, campagne di informazione e sensibilizzazione in relazione alle esperienze di adozione, con particolare riferimento alla cono-

scenza della disciplina dell'adozione e del ruolo dei diversi attori coinvolti, nonché specifiche azioni dirette agli operatori della comunicazione, rivolte alla diffusione di un linguaggio rispettoso delle esperienze adottive, anche per quanto riguarda l'uso di una terminologia corretta, non discriminatoria e scevra da pregiudizi in relazione alle figure genitoriali e alle persone adottate.

2. Le azioni dirette agli operatori della comunicazione di cui al comma 1 sono elaborate previa consultazione delle associazioni, dei soggetti interessati e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

€ 1,00